

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

21.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

## INDICE

	PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	250
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2177) . . . . .	250
PRESIDENTE . . . . .	250, 252
ANGELINI . . . . .	250
BOLOGNA, <i>Relatore</i> . . . . .	250
CAIATI . . . . .	251
DURAND DE LA PENNE . . . . .	251
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	251, 252
RAUTI . . . . .	251
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme per l'attuazione dell'articolo 16- <i>quater</i> della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2483);	

	PAG.
PAVONE: Estensione delle norme di cui all'articolo 16- <i>quater</i> della legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, previste per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia (1610);	
PAVONE ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 16- <i>quater</i> della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali delle forze armate e di polizia dello Stato (2213) . . . . .	252
PRESIDENTE . . . . .	252, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279
ANGELINI . . . . .	259, 260, 262, 267
BOLDRINI . . . . .	272
BOLOGNA . . . . .	259, 270, 277, 278
CAIATI . . . . .	262, 278
D'ALESSIO . . . . .	252, 260, 261, 264, 265, 268, 269
DE MEO . . . . .	261, 270
DURAND DE LA PENNE . . . . .	273
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	259, 260, 261, 263, 267, 268, 269, 270, 272, 277, 278
MAZZARRINO, <i>Relatore</i> . . . . .	252, 259, 260, 263, 267, 268, 270, 274, 277
PAVONE . . . . .	278
RAUTI . . . . .	259, 276
VAGHI . . . . .	258, 269, 271, 274, 275
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	279

**La seduta comincia alle 9,45.**

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 2177.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2177).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 maggio 1973.

Comunico ai colleghi che la V Commissione bilancio ci ha trasmesso il seguente parere: « La Commissione — preso atto che lo stanziamento di 100 milioni a suo tempo predisposto sul fondo globale 1973 per il finanziamento della maggiore spesa dal disegno di legge implicata a carico del corrente esercizio finanziario è stato interamente utilizzato per fronteggiare una quota parte degli oneri implicati da provvedimenti concernenti il trattamento economico dei dipendenti statali — delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la decorrenza del provvedimento sia rinviata al 1° gennaio 1974, con esclusione quindi di qualsiasi onere per il corrente esercizio. Di conseguenza, la Commissione segnala alla competente Commissione di merito la necessità di modificare e aggiornare l'indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, sopprimendo qualsiasi riferimento al 1973 e richiamandosi, a copertura della maggiore spesa di 100 milioni relativa al prossimo esercizio finanziario, una congrua riduzione dello

stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 ».

L'onorevole Bologna ha facoltà di svolgere la relazione.

BOLOGNA, *Relatore*. La mia relazione sarà breve in quanto il contenuto del disegno di legge non ha bisogno di un'ampia illustrazione.

Esso prevede alcune modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, il quale, modificando l'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, stabilisce che gli ufficiali e i sottufficiali della marina militare, che raggiungono una destinazione d'imbarco, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e di bagaglio per i membri della propria famiglia dalla località della precedente destinazione di servizio a terra al luogo della residenza fissata durante il periodo di imbarco del capo famiglia, oppure al rimborso delle spese nel caso di trasferimento della nave da un porto ad un altro, o, ancora, nel caso di trasferimento del capo famiglia da una nave ad un'altra che si trovi in un porto diverso. L'articolo 1 stabilisce che i compensi e le indennità competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale è imbarcato. Invito, quindi, la Commissione ad approvare il disegno di legge, pur facendo notare che la limitazione posta dall'articolo 3 in merito al periodo di due mesi che deve trascorrere dal trasferimento di sede alla elezione della precaria residenza della famiglia non mi sembra molto logica. Faccio, infine, notare che l'onere finanziario previsto dal provvedimento grava sul capitolo n. 3523 del fondo globale e che bisognerà provvedere al suo slittamento dall'esercizio finanziario 1973 allo esercizio relativo all'anno 1974, come suggerisce la V Commissione bilancio nel suo parere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELINI. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in discussione. Vogliamo anche richiamare l'attenzione del Governo sul problema delle missioni, sollecitandolo a ripresentare, anche se in ritardo, quel disegno di legge, a suo tempo presentato e poi ritirato, sulla rivalutazione delle missioni, con cui oggi molto spesso coloro

che si spostano non riescono nemmeno a pagarsi l'alloggio.

CAIATI. Il gruppo della democrazia cristiana responsabilmente voterà a favore di questo provvedimento che fra l'altro è molto atteso verificandosi quanto previsto nel disegno di legge stesso in ordine al problema del trasferimento delle famiglie per gli ufficiali e sottufficiali che vengono imbarcati. È un problema serio, molto avvertito e siamo lieti che con questo provvedimento si arrivi ad una soluzione sia pure nella provvisorietà di quelle che potranno essere le prospettive di ordine finanziario.

RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge.

DURAND DE LA PENNE. Il gruppo liberale voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il relatore e i colleghi intervenuti nel dibattito e vorrei assicurare l'onorevole Angelini che concordo pienamente sulla necessità di provvedere con molta sollecitudine a definire il problema delle missioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

I rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali della marina per gli spostamenti delle rispettive famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale è imbarcato.

(È approvato).

#### ART. 2.

Nel caso di destinazione del capo famiglia imbarcato da una ad altra nave di sede di-

versa, i rimborsi e le indennità di trasferimento sono concessi soltanto qualora la famiglia abbia effettivamente trasferito la propria residenza nella stessa sede di dislocazione della nave dalla quale il capo famiglia è trasferito.

(È approvato).

#### ART. 3.

Qualora la nave sulla quale il capo famiglia è imbarcato venga trasferita ad altra sede di assegnazione, il personale interessato potrà chiedere di eleggere la precaria residenza per la propria famiglia nel comune che è sede di nuova assegnazione dell'unità soltanto dopo un periodo di due mesi dalla data di cambiamento di assegnazione dell'unità stessa.

Anche in questo caso è necessario che la famiglia abbia effettivamente fissato la propria residenza nella sede di dislocazione della nave.

(È approvato).

#### ART. 4.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui agli articoli precedenti, la cui famiglia abbia eletto una precaria residenza prima di tale data, potrà trasferire la famiglia stessa nel comune che è sede di assegnazione della nave.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno 1973 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

Il relatore, onorevole Bologna, ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: « nell'anno 1973 » con le altre: « nell'anno 1974 ».*

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 che a seguito della modifica testé apportata risulta così formulato:

## ART. 6.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno 1974 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2483); e delle proposte di legge Pavone: Estensione delle norme di cui all'articolo 16-quater della legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, previste per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia (1610); e Pavone ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali delle forze armate e di polizia dello Stato (2213).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater

ter della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1973; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pavone: « Estensione delle norme di cui all'articolo 16-quater della legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, previste per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia »; Pavone, Pisicchio, Laforgia, Az-zaro, Ianniello, Armani, Matteini, Meucci, Grassi Bertazzi, Botta, Miroglio, Monti Maurizio, Lo Bello, Caroli, Boffardi Ines, Sinesio, Urso Salvatore, Rausa, Drago, Lobianco, Ciccardini, Volpe, Russo Ferdinando, Pezzati, Aliverti e Perrone: « Norme di attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali delle forze armate e di polizia dello Stato ».

Desidero ricordare ai colleghi che la nostra Commissione ha chiesto ed ottenuto, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento della Camera, il trasferimento del disegno di legge n. 2483 dalla sede referente a quella legislativa. Poiché sulla medesima materia sono state presentate due proposte di legge dall'onorevole Pavone, l'esame di queste, a norma dell'articolo 77 del Regolamento, risulta abbinato alla discussione in sede legislativa del primo provvedimento.

Se quindi non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Mazzarrino ha facoltà di svolgere la relazione.

MAZZARRINO, *Relatore*. Desidero brevis-simamente far notare che praticamente le proposte di legge del collega Pavone risultano assorbite dal disegno di legge n. 2483 e che per quanto riguarda il merito delle stesse io mi rimetto alle considerazioni già svolte nella relazione da me fatta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ALESSIO. Il provvedimento del Governo di cui iniziamo oggi l'esame vuole raggiungere due scopi: quello di ridurre il numero del personale che forma l'alta dirigenza militare e quello di estendere ai generali ed

ai colonnelli, delle forze armate e dei corpi di polizia, il trattamento retributivo già accordato alla cosiddetta dirigenza civile.

Sotto il primo profilo la misura che il Governo ci propone è indicata con l'espressione « numero chiuso ». Questo numero altro non sarebbe che una sorta di contingente dirigenziale risultante dalla combinazione e dalla somma di due componenti: gli organici definiti dalla legge di avanzamento del 1955 e una quota ulteriore, in aumento, che viene fissata supponendola corrispondente alla prevedibile produzione di ufficiali in soprannumero e di quelli che verranno eventualmente collocati a disposizione.

Quali siano queste nuove cifre non c'è bisogno di ripeterlo trattandosi — come è noto — di 61 generali di corpo d'armata, di 151 generali di divisione, di 365 generali di brigata e di 2.619 colonnelli per un totale di 3.196 unità dirigenziali.

C'è invece da osservare — correggendo frettolose e interessate affermazioni — che tali numero rappresentano non una diminuzione bensì un aumento degli organici fissati per legge e perciò legalizzano l'incremento già in atto e non trascurabile della compagine dell'alta dirigenza militare.

Senza indugere a nessuna forma di scandalismo o di agitazione, ma per discutere con la consapevolezza dei dati di fatto, si deve ricordare che, rispetto agli organici del 1955, e solo per l'esercito, i generali di C. A. aumentano del 47 per cento, quelli di Divisione del 71 per cento, quelli di Brigata del 70 per cento e i colonnelli addirittura del 96 per cento.

Si dirà che, nel complesso, i generali di tutte le forze armate erano e sono molto più numerosi degli organici e che rispetto a tale situazione si attua di fatto una diminuzione; ma, come del resto lealmente riconosce la relazione che accompagna il disegno di legge, questa situazione deve essere considerata come abnorme anche se « non si può parlare di inflazione gerarchica dei soli quadri militari » in quanto in quelli civili tale inflazione si è verificata in misura ancora maggiore. Perciò — è sempre la relazione che parla — le forze armate stesse « sensibili ai perturbamenti derivanti dalla promozione nella posizione a disposizione, al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati » hanno ritenuto di dover dimensionare il fenomeno suddetto provvedendo ad eliminare — sia pure gradualmente — le eccedenze esistenti.

Dunque — se vogliamo restare aderenti alla realtà — il Governo propone di non ricondur-

re il numero degli alti gradi nei limiti della legge, ma di legalizzare — mediante l'introduzione del numero chiuso — una quota (quella maggiore) di queste eccedenze e di liberarsi invece della parte restante. Questo in linguaggio schietto, significa proporre un incremento degli organici e non una loro diminuzione.

Tuttavia non sarà la parte nostra ad arroccarsi dietro un ragionamento puramente formale. Siamo consapevoli che si tratta di discutere delle esigenze effettive delle forze armate e desideriamo confermare che in ragione dei compiti che la Costituzione affida al nostro esercito, queste esigenze, in quanto realmente esistenti ed effettivamente accertate, bisogna cercare di soddisfarle.

Ma in che cosa consistono queste necessità? Il Governo non rende un buon servizio, né al Parlamento, né al Paese, ostinandosi a mantenere nel vago quello che invece risulta essere il punto decisivo. Perché chiedete 31 generali di corpo d'armata dell'esercito, 16 ammiragli di squadra, 14 generali di squadra aerea? A quali posti dirigenziali corrispondono questi numeri? E perché per forze armate come quelle italiane, di cui sono note le dimensioni non grandi, ritenete necessari 213 generali di brigata, 51 contrammiragli, 61 generali di brigata aerea, 23 generali di brigata della guardia di finanza, 17 generali di brigata del corpo di pubblica sicurezza? Ritorna la domanda: a quali posti dirigenziali corrispondono questi nuovi organici che preferite chiamare numeri chiusi? Noi riteniamo che il Parlamento abbia diritto di saperlo e non solo perché un preciso articolo della Costituzione stabilisce che « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione « ed inoltre che » nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari », ma perché intendiamo, tutti insieme, farci carico dei problemi delle forze armate e farlo alla luce del sole convinti come siamo che la chiarezza non può non giovare a rinsaldare i rapporti tra le istituzioni e tra queste e la base popolare.

Le domande che proponiamo non sono gratuite; la critica di proliferazione burocratica rivolta a determinati organismi proviene responsabilmente e doverosamente dall'interno stesso dell'organizzazione militare e sarebbe ben grave — nel mentre diamo atto di ciò — che non sentissimo l'obbligo — come

Parlamento — di studiare a fondo questi aspetti e di contribuire nella misura massima possibile alla loro soluzione.

Sono gli stessi vertici delle forze armate ad attirare l'attenzione del Parlamento e del Governo sull'ormai insostenibile onere burocratico che grava sul bilancio della difesa e che nel 1972 ha superato la cifra del 63 per cento (1.400 miliardi) rendendo precaria se non impossibile la politica di potenziamento tecnico e di snellimento organico dell'apparato delle forze armate; sono sempre questi vertici a sottolineare la particolare gravità di questa situazione per la ragione che ad essa non si può porre rimedio continuando ad aumentare all'infinito gli impegni di spesa poiché non è da considerare leggero l'onere che già grava sul paese (più di un quarto del reddito di una famiglia meridionale di lavoratori — 140.000 lire — 35.000 lire *pro capite*) e perché comunque — lo si riconosce — più di quello che fa, il paese non può concedere; e sono infine proprio questi vertici a porre come attuale la questione della ristrutturazione degli organismi militari. Si afferma con chiarezza che le forze armate, pur avendo già parzialmente attuato il ridimensionamento di numerosi organismi ed avendo sciolto comandi (anche elevati), reparti, enti, uffici, da considerare superflui debbono ancora progredire su questo terreno. Ci duole constatare che di tutti questi problemi il Governo non si è fatto minimamente carico nel presentarsi dinanzi al Parlamento con il provvedimento sull'alta dirigenza e che la relazione di cui ora ci occupiamo nel trattare gli aspetti « sindacali » e i problemi di categoria dei funzionari direttivi, trascura completamente gli aspetti politici di fondo che sono stati sollevati.

Qual è il pensiero del Governo su questi problemi? È in grado il Governo di rispondere in modo convincente alle pesanti critiche, pur implicite ma non per questo meno evidenti, espresse a suo carico nei discorsi che ho richiamato? E soprattutto qual è il programma e l'orientamento del Governo in materia di riforma strutturale delle Forze Armate? È davvero singolare — ci si permetta questa considerazione — lo strepito che il ministro del tesoro va facendo in questi mesi minacciando l'Italia di irreparabili e ricorrenti catastrofi e richiamando tutti ad una maggiore coerenza nelle spese pubbliche e statali e, poi, non scorgere, tutta l'incongruenza di un atteggiamento che dinnanzi al Parlamento sostanzialmente rifiuta di motivare politicamente il perché di decisioni che

pure si pretende di far approvare. Insomma la dirigenza che si propone, il numero e l'ordinamento di essa, dobbiamo considerarli come l'avvio di una organica revisione delle attuali strutture o piuttosto come la premessa di una nuova espansione burocratica che non ha niente a che vedere con la efficienza e la democratizzazione delle forze armate? Il Governo tace su questo punto e sinceramente la nostra impressione è, non che non si sappia, ma che non voglia dire.

Tutta la incredibile vicenda della legge di ordinamento, su cui invano da anni abbiamo chiamato il Governo ad esprimere il proprio pensiero, è una conferma di ciò. Debbo ricordare a questo proposito, non solo le ripetute sollecitazioni che da parte nostra sono state avanzate in occasione dei dibattiti parlamentari sui diversi bilanci dello Stato, ma gli impegni solennemente ribaditi dai Ministeri della difesa di presentare alle Camere i progetti predisposti. Questi impegni non sono stati mai mantenuti e ciò ha provocato non soltanto una ormai macroscopica violazione dei principi costituzionali, ma la mancanza di un quadro generale di riferimento rispetto al quale, sia l'assetto delle dirigenze che ora discutiamo, sia i programmi di riorganizzazione di cui abbiamo sentito parlare, vengono privati dei necessari presupposti.

Non suscita perciò meraviglia che sulla legge in questione si sia sviluppata una ondata di critica, e soprattutto si sia manifestato il dubbio che essa oltre a non risolvere in modo corretto questioni urgenti, possa innescare una reazione a catena tale da sconvolgere il già precario equilibrio della compagine militare.

Non solo non si cercato di procedere allo snellimento dell'apparato formato in questi anni, ma non si è neanche cercato di disciplinare, in forme effettivamente controllate, la cosiddetta produzione dei quadri. Nella legge, e tanto meno nei meccanismi dell'avanzamento, non c'è alcuna garanzia che il numero chiuso rappresenterà quello che si dice dovrebbe essere e cioè uno sbarramento insuperabile; il provvedimento anzi prevede e disciplina l'ipotesi contraria. Si ricordi infatti che il numero chiuso sembra non possa essere opposto alla produzione di ufficiali in soprannumero e di quelli che verranno transitati a disposizione (sia pure in base alle nuove norme) e quindi è del tutto possibile che proprio mediante il ricorso a questi procedimenti il tetto del cosiddetto numero chiuso venga superato. Certo, il Governo potrà smentire questa interpretazione e noi ascol-

teremo con molto piacere una dichiarazione e ancor più un impegno in tal senso; ma perché non disporlo chiaramente nella legge stessa? Perché non affermare che collocazioni in soprannumero a disposizione, con le conseguenti promozioni, non potranno in ogni caso superare il limite del numero chiuso?

È questo uno dei punti chiave del nostro nuovo ordinamento, perché è chiaro che se il Governo non è in condizione di garantire il rispetto dei livelli organici previsti, saremo posti di fronte, a breve scadenza, ad una situazione ancora più complessa e grave di quella che ora si vuole superare.

Non siamo del tutto sicuri, a questo proposito, della buona fede del Governo. Per quale ragione infatti, se il numero chiuso avesse quel valore di insuperabile limite che ora a parole gli si attribuisce, ci si sarebbe preoccupati di prevedere il mantenimento dei livelli suddetti mediante la collocazione in aspettativa (non più a disposizione, dunque, ma la sostanza non muta!) delle scadenze dei quadri che si potrebbero determinare anche dopo il 31 dicembre 1978? Il Governo cioè prevede, anche dopo il 1978 — limite temporale fissato per riassorbire ed eliminare tutte le precedenti eccedenze — che le promozioni dei colonnelli e dei generali continuino a produrre dei *surplus* che non potendo essere proficuamente impiegati darebbero luogo alla collocazione in aspettativa e successivamente in ausiliaria del relativo personale? Desideriamo su ciò una risposta non equivoca ed esauriente riservandoci comunque di proporre i necessari emendamenti.

Un'altra singolare anomalia del provvedimento è data dalla mancata suddivisione delle 3.196 unità, costituenti la nuova dirigenza, tra i vari ruoli di cui si compongono le Forze armate. Contrariamente a quanto dispone la legge fondamentale dello Stato e a quella che da 100 anni è la prassi di questo Parlamento, per la prima volta verrebbe sottratto alle Assemblee legislative il diritto di stabilire per legge gli organici dei ruoli delle forze armate. Dispone infatti il Governo che i contingenti stabiliti per ciascuna forza armata saranno ripartiti nei ruoli con decreti del Presidente della Repubblica. Non è questione da poco e di solo interesse dell'opposizione. È il Parlamento tutto intero che è chiamato in causa e che non può accettare di essere spogliato della prerogativa di fissare l'ordinamento della amministrazione statale e di quella militare nel caso specifico. Non è questa materia che compete al Governo e ci corre l'obbligo di sottolineare che

l'approvazione di questa disposizione consentirebbe al potere esecutivo di ordinare a propria discrezione, sia le forze armate, sia i corpi di polizia, fissando con proprio insindacabile giudizio strutture ed assetto dei vertici, dei servizi, delle armi, degli enti operativi e territoriali. C'è da domandarsi quale possa essere la ragione che ha consigliato il Governo di togliere dal disegno di legge norme che pure erano state studiate ed anche scritte? Anche se si è voluto evitare un confronto nella sede parlamentare vi sono egualmente alcune domande che noi proponiamo. È vero per esempio che nella indicata successiva ripartizione di quadri è previsto di raddoppiare tutti i capi dei servizi dell'esercizio portando i tenenti e generali da 1 a 2 per ciascun ruolo? Se è così, perché non dirlo e non presentare obiettivamente alle Camere le motivazioni di questa scelta? E perché anche non chiarire in che modo il Governo pensa di conciliare un simile riordinamento con il principio della unicità di comando?

Individuiamo in ciò un altro aspetto del provvedimento che lascia perplessi e preoccupati. Quale sarà il rapporto tra le diverse componenti delle Forze Armate, quella professionale, tanto per intenderci, quella a lunga ferma e quella di leva, dopo il provvedimento sull'alta dirigenza.

Poiché pienamente concordiamo con la ribadita affermazione del fondamento popolare e del carattere democratico del nostro esercizio, non possiamo non porci questo interrogativo e domandare se il Governo ha presentato il quadro attuale.

Su circa 570.000 uomini delle Forze Armate e dei corpi di polizia, secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato, il 32 per cento sono militari volontari (graduati e truppa), il 23 per cento sono ufficiali e sottufficiali, l'1 per cento sono alti dirigenti e il resto, poco più del 43 per cento, sono co-scritti di leva. Ma questo rapporto si modifica radicalmente se esaminiamo le diverse armi e le singole Forze Armate. Per esempio nei carabinieri i militari di leva sono appena il 2 per cento, quelli a ferma prolungata sono il 73 per cento, gli ufficiali e i sottufficiali il 24 per cento; nella Marina, l'alta dirigenza arriva a quasi il 2 per cento di tutti i dipendenti e la leva al 46 per cento; nella Aeronautica la leva scende a meno del 34 per cento, l'alta dirigenza a quasi l'uno e mezzo per cento e gli ufficiali ed i sottufficiali salgono al 57 per cento. Non è certamente un problema di facile soluzione, né si debbono ignorare le caratteristiche diverse delle varie

Forze Armate, ma si è riflettuto alle conseguenze che l'aumento organico del numero dell'alta dirigenza (dai livelli 1955 a quelli indicati con il numero chiuso) può determinare sul piano di una ulteriore burocratizzazione e professionalizzazione?

Anche su questo problema il Governo non si pronuncia, ma la tendenza che prevale con questo provvedimento non trova riscontro né sul piano europeo, né su quello mondiale non emergendo nessuna ragione, né militare, né politica, che possa giustificarla.

Ma che cosa sarà questa alta dirigenza militare? In particolare per l'esercito come le nuove disposizioni potranno conciliarsi con quelle concernenti l'attribuzione dei posti di stato maggiore, una volta riservati agli appartenenti al corpo di stato maggiore ed ora a quegli ufficiali dotati di titolo di scuola di guerra e in possesso di altri particolari requisiti? Nel provvedimento del Governo non si fa menzione, né dei decreti luogotenenziali n. 409 del 1944 e n. 605 del 1947.

Queste norme dispongono che le cariche devolute ai disciolti corpo e servizio di stato maggiore siano ricoperte da ufficiali in possesso del titolo di scuola di guerra che abbiano superato con successo un periodo di esperimento pratico e compiuto il prescritto periodo di comando nel grado rivestito.

In particolare l'articolo 9 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato prevede che nel servizio interno dei comandi gli ufficiali destinati a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali dei disciolti corpo e servizio di stato maggiore abbiano la precedenza nella esplicazione di funzioni direttive, a prescindere dal grado, anzianità presso lo stesso comando ed ufficio. Come distintivo di tale carica — precisa la citata norma — gli ufficiali dovranno portare sul bavero della giubba e sovrapposti ai distintivi dell'arma di appartenenza gli alamari di stato maggiore.

Se questa disposizione resta in vigore — come mi pare non sia dubbio — avremo un'alta dirigenza all'interno dell'alta dirigenza?

È stata considerata l'opportunità di abrogare il citato articolo 9 e di liberalizzare l'accesso alla scuola di guerra togliendogli l'attuale carattere selettivo e restrittivo che tuttavia era funzionale ai criteri di formazione dei dirigenti di stato maggiore ora superati? Attendiamo una risposta anche a questo interrogativo.

Desideriamo ribadire con estrema chiarezza che la soluzione data ai problemi dell'in-

quadramento con l'introduzione dell'alta dirigenza la consideriamo un errore da correggere al più presto; riteniamo indispensabile che si giunga, non solo ad un dibattito, ma alla emanazione di una legge di ordinamento che fissi l'assetto delle forze armate nazionali, proceda a snellire le strutture, rivaluti effettivamente — eliminando anche ogni assurda inflazione — le funzioni dirigenziali da riconsiderare nel quadro di un ripensamento generale delle attuali articolazioni gerarchiche, si ponga come la premessa di una nuova e più democratica legge di avanzamento. Per questo manteniamo un giudizio fortemente critico nei confronti della proposta del Governo, ne enumeriamo i difetti, e intendiamo adoperarci perché esso muti indirizzo e si ponga in un rapporto più positivo con i problemi delle forze armate.

Per quanto riguarda l'aspetto delle nuove retribuzioni assegnate dal Governo ai generali ed ai colonnelli ci richiamiamo alle critiche già espresse in occasione della discussione intorno al decreto delegato del Governo Andreotti per i funzionari dirigenti civili. Possiamo ora notare che lo svolgimento dei fatti e le conseguenze che il citato decreto ha determinato nell'assetto della pubblica amministrazione hanno dato pienamente ragione alle nostre posizioni sottolineando la leggerezza e la irresponsabilità con cui si è operato da parte ministeriale.

Siamo perciò più che mai convinti che la questione dei livelli di retribuzione dell'alta burocrazia non possa essere trattata con criteri settoriali e particolaristici, ma debba trovare, per lo Stato, come per gli enti economici pubblici, per il parastato, come per gli enti locali e lo stesso Parlamento, un fermo ancoraggio a punti di riferimento oggettivi, primo fra tutti il livello delle retribuzioni e dei redditi di lavoro in atto nel paese in modo da evitare l'insorgere di contrasti e peggio di contrapposizioni che sarebbero di certo motivo di pericolose tensioni. Se non è questo il momento di aprire un discorso generale, e se non intendiamo — al di là delle riserve manifestate — porre una discriminazione inconcepibile tra civili e militari, è però necessario concentrare la nostra attenzione su due precisi punti.

Prima di tutto non ci dobbiamo nascondere che la introduzione dei nuovi stipendi incide negativamente sul morale dei quadri non dirigenti ed è motivo di disagio perché rompe un equilibrio collaudato da oltre un secolo di esperienze tra le diverse categorie



dei militari in servizio continuativo. La differenza, la sperequazione tra i gradi alti — che d'ora in avanti sono definiti alta dirigenza, e quindi nettamente separati dal resto — e quelli bassi si allarga e si acuisce. Se la attribuzione dell'assegno perequativo agli ufficiali superiori ed inferiori è venuta incontro alla richiesta di miglioramento economico, non ha certo risolto questo problema che investe l'ordinamento delle forze armate e l'inquadramento del personale.

Dobbiamo poi osservare che per nessuna ragione questo provvedimento, già tanto discusso, deve concedere spazio al mantenimento di posizioni di privilegio o alla introduzione di nuove sperequazioni.

Di fronte alle rimostranze che in particolare sono venute dai tenenti colonnelli, giudichiamo pessimo il metodo seguito di rinviare la discussione intorno a questi problemi — facendo appello alla solidarietà del Governo — per poi promettere — al di fuori del Parlamento — soddisfazione la più completa alle richieste avanzate.

A giudizio nostro dobbiamo parlare apertamente di questa situazione e non concludere il dibattito senza una decisione in proposito.

Se la proposta di estendere ulteriormente il contingente dell'alta dirigenza oltre i limiti indicati ci sembra insostenibile e non accettabile, non infondate ci appaiono invece determinate preoccupazioni che riguardano il trattamento retributivo in connessione con il particolare svolgimento della carriera dei tenenti colonnelli specie dei servizi, dei carabinieri e dei corpi di polizia. Siamo tanto più critici con le decisioni del Governo quanto più ci sembra di cogliere, anche in questa parte del provvedimento, la mancanza di una rigorosa coerenza e una seria impostazione capace di resistere alle pressioni particolaristiche.

La generosità del Governo non ci disturba a patto che non diventi fonte di trattamenti settoriali e privilegiati; parafrasando una nota espressione, non accettiamo che il Governo sia generoso con i forti ed avaro con i deboli, e questo invece ci sembra proprio essere il caso in esame.

Le retribuzioni dell'alta dirigenza debbono considerarsi onnicomprensive e trovano la loro giustificazione nella necessità di porre ordine in quella che è stata chiamata la giungla degli stipendi. La conseguente soppressione delle diverse indennità deve essere attuata senza esitazioni ed eccezioni; constata-

mo che ciò è stato fatto, ma non per la indennità di rischio che invece continuerebbe ad essere corrisposta, ridotta del 50 per cento, ai colonnelli ed ai generali di brigata che prestano servizio presso enti centrali e territoriali, ed ai generali di divisione e di grado superiore, qualora siano preposti a comandi aventi alle dipendente reparti operativi. È chiaro che siamo di fronte ad un espediente, che un Governo serio si rifiuterebbe di adottare, poiché se la motivazione di questa elargizione in base alla quale si intendono privilegiare gli alti gradi è quella del rischio connesso con lo svolgimento del servizio, allora diciamolo e decidiamolo con precisione, evitando disposizioni sibilline predisposte per reintrodurre, per tutti, emolumenti che a parole si dice di voler sopprimere.

Per essere su questo punto ancora più chiari vogliamo sottolineare che le formule usate consentiranno di erogare l'indennità di pilotaggio anche a coloro che nel momento presente non volano più e che perciò sono direttamente esclusi da ogni rischio collegato allo svolgimento della mansione; l'indennità operativa anche a coloro che non comandano reparti operativi, ma che soltanto li abbiano alle proprie dipendente; l'indennità di imbarco a coloro che non si sono mai imbarcati o che non si imbarcano più. Per finire, non sembra contestabile che la dizione riservata ai colonnelli ed ai generali di brigata sia onnicomprensiva ed escogitata per consentire di erogare la suddetta indennità anche a quella parte del personale, compreso nelle 3.196 unità, che si troverà collocato a disposizione o in soprannumero. Come il Governo possa giustificare queste assurdità è cosa che speriamo di ascoltare e di capire, ma fin d'ora possiamo dire che eliminando così palesi deviazioni rispetto alla corretta applicazione dei principi regolatori dei trattamenti per l'alta dirigenza si possono reperire mezzi finanziari utili per dare soddisfazione al restante personale.

Il fondamento per le preoccupazioni espresse è nella circostanza che l'introduzione del contingente dirigenziale trasforma il grado di tenente colonnello in una sorta di punto terminale della carriera dei quadri non dirigenti e quindi fa sorgere problemi che prima non esistevano o esistevano in altro modo o con minor intensità. Del resto il provvedimento del Governo — il relatore che lo ha ricordato — riconosce l'esistenza di questo problema e mostra di volersene far carico introducendo il meccanismo previsto dall'articolo 12.

Quello che ci domandiamo è se questo meccanismo non faccia sorgere altre sperequazioni o non si traduca addirittura in una beffa. Non tutto il personale interessato infatti, e particolarmente quello dei servizi e dei corpi di polizia, dati diversi profili di carriera arriverebbe contemporaneamente ai parametri indicati ed anzi la gran parte sarebbe colpita dai limiti di età prima ancora di aver superato il livello retributivo previsto dal secondo scatto. Se ci colpisce la imprecisione con cui il Governo ha regolato questi aspetti, non sorprende invece il malcontento determinatosi fra coloro che nell'accettare disciplinarmente l'esaurimento della propria carriera al grado di tenente colonnello, sono costretti a subirne anche le negative conseguenze finanziarie.

Se l'impedimento ad attuare, in forme più concrete e precise, quanto il Governo stesso ha disposto con l'articolo 12 del disegno di legge, è costituito — come si dice — da impossibilità assoluta di andare oltre i limiti di spesa già preventivati, noi dichiariamo che il problema può essere risolto mediante una più giusta ripartizione degli stanziamenti già fissati. Senza incidere in alcun modo sugli stipendi dell'alta dirigenza (che — come il relatore ha ricordato — sono in alcuni casi più che proporzionali rispetto ai corrispondenti gradi civili), ma applicando coerentemente il principio della retribuzione onnicomprensiva e l'altro non meno importante, che l'indennità di funzione spetta — direi specificamente — solo al personale in servizio e non anche a coloro che in servizio non sono, si possono recuperare i mezzi più che sufficienti a finanziare gli emendamenti che il gruppo comunista intende proporre.

Il nostro scopo deve essere quello di operare con giustizia e con fermezza, nell'interesse delle forze armate nel loro complesso e non di questa o di quella componente, evitando di suscitare con le nostre decisioni nuovi contrasti che, oltre al disagio, provocano una perdita di fiducia nelle istituzioni.

Noi ci facciamo sostenitori di queste proposte; chiediamo che esse vengano approvate, dopo essere state attentamente esaminate e che il Governo ci dica francamente quello che pensa sottoponendosi di buon grado alle decisioni del Parlamento.

La sede nella quale stiamo ora discutendo è la più adatta per arrivare ad un confronto non formale delle diverse posizioni.

Per questo noi chiediamo al Governo una informazione precisa — tale da rendere più

snella e agevole la stessa discussione parlamentare — in merito ai seguenti punti:

desideriamo conoscere l'elenco dei posti dirigenziali corrispondenti all'organico 1955 e al proposto numero chiuso;

chiediamo al Governo di comunicare subito come intende ripartire i contingenti stabiliti con il citato numero chiuso nei ruoli di ciascuna forma armata e corpo di polizia:

vorremmo sapere qual è il numero prevedibile o previsto dei tenenti colonnelli a disposizione per ciascun ruolo e corpo in relazione a quanto predisposto dalla legge che fa prevedere un notevole aumento degli ufficiali di detto grado nella predetta posizione;

desideriamo l'elenco delle indennità attualmente corrisposte ai gradi dell'alta dirigenza suddivise in quelle che vengono soppresse e in quelle che invece rimangono con una indicazione, per queste ultime, dell'onere medio relativo ai gradi di generale e di colonnello di ciascuna forza armata e corpo di polizia.

Da ultimo, per concludere, mi sembra di dover fare riferimento alle decisioni della Commissione Bilancio di questa Camera, che contengono una direttiva ed un invito esplicito alla Commissione Difesa, a cui si richiede di esprimere le incongruenze del provvedimento governativo rispetto alle indennità in deroga e il presupposto giuridico per reperire i mezzi da destinare al finanziamento di alcune correzioni che riguardano in modo specifico i parametri di stipendio dei tenenti colonnelli.

Ci auguriamo che il ministro della difesa dia prova di buona volontà dando soddisfazione ad alcune più urgenti richieste e dando garanzia che si provvederà davvero, ad una ristrutturazione degli organismi militari. Grazie.

VAGHI. Accolgo l'invito fatto in sede referente dal Governo di non presentare emendamenti, allo scopo di non ritardare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 2483. Desidererei però ricevere dal sottosegretario delle assicurazioni in merito al trattamento economico riservato ai commissari di leva. Un'analoga richiesta era già stata avanzata presso l'altro ramo del Parlamento, dove il rappresentante del Governo dichiarò che in sede di attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge del 18 marzo 1969, n. 249, modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sarebbero state confermate le norme

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

di legge attualmente in vigore relative al trattamento economico dei commissari di leva, dando assicurazioni anche in merito al trattamento economico degli ufficiali in servizio permanente effettivo. Pertanto, vorrei che quelle assicurazioni fossero ribadite nella seduta odierna.

Desidero, inoltre, pregare la presidenza di voler mettere nuovamente all'ordine del giorno una proposta di legge del gruppo democristiano, relativa agli ufficiali in servizio permanente effettivo a disposizione che fu accantonata in sede di esame del provvedimento n. 344 in attesa della discussione del disegno di legge oggi all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda, infine, il problema dei tenenti colonnelli, preannuncio la presentazione di alcuni ordini del giorno che prego il rappresentante del Governo di voler accogliere.

RAUTI. Pur mantenendo ferme le osservazioni critiche mosse a questo disegno di legge in esame in sede referente, ci rendiamo conto della sua urgenza, soprattutto dal punto di vista economico. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha, comunque, predisposto un lungo ed articolato ordine del giorno che riassume i nostri rilievi critici e di cui preannunciamo la presentazione.

BOLOGNA. Credo che sia opportuno almeno approvare un ordine del giorno per invitare il Governo ad assumere provvedimenti amministrativi o di diversa natura allo scopo di eliminare una discriminazione di cui, contro la volontà del Governo, sono oggetto i generali meno anziani che possono ancora essere valutati: costoro, infatti, se non saranno subito promossi, al raggiungimento dei limiti di età subiranno una discriminazione rispetto ai loro colleghi più anziani di pari grado che potranno essere posti in licenza subito e ottenere il passaggio al grado superiore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che è scelto come testo base della discussione il disegno di legge n. 2483.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2486.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa. È altresì soppressa per i tenenti colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

Gli onorevoli D'Alessio, Boldrini, Angelini, Bisignani, Cerri, D'Auria, Lizzero, Mignani, Pellizzari, Tesi, Venegoni hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma, aggiungere:* « È altresì soppresso l'articolo 9 del testo del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1799, del 1947 ».

ANGELINI. Qualora detto articolo 9 non fosse soppresso, noi creeremmo una sorta di « dirigenza nella dirigenza », perché la norma in questione ripartisce le cariche di stato maggiore a seconda dei titoli (ad esempio, partecipazione alle scuole di guerra, oppure esercizio del comando per un certo periodo).

MAZZARRINO, *Relatore*. Prego i presentatori di ritirare l'emendamento, trasformandolo semmai in un ordine del giorno sì da esaminare il problema in sede di ristrutturazione generale delle forze armate.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema sollevato dall'onorevole Angelini certamente ha un fondamento e non ne nego la validità. Vorrei solo far presente che siamo nella fase di massimo impegno per quanto riguarda la ristrutturazione delle forze armate e in quella sede anche il problema

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

relativo al ruolo dello stato maggiore dovrà essere riconsiderato. Prego quindi i presentatori di ritirare l'emendamento, trasformandolo in un ordine del giorno che il Governo accetterà.

ANGELINI. Ritiriamo l'emendamento che trasformeremo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, dall'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dall'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 21 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non sono colmate con promozioni qualora nei corrispondenti gradi esistano eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

Gli onorevoli Angelini, D'Alessio, Boldrini, Nahoum, Bisignani, Cerri, D'Auria, Lizzero, Mignani, Pellizzari, Tesi e Venegoni hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Le vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero o a disposizione comunque determinati non possono essere colmate eccedendo il numero chiuso di cui al successivo articolo 3 ».

ANGELINI. Il gruppo comunista ritiene che anche il soprannumero debba essere disposto nei termini di quanto prevede il numero chiuso della legge stessa, giacché quando si dice: « fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 », si presuppone che oltre al numero chiuso previsto esisterà un soprannumero e noi non vorremmo derogare al numero chiuso stabilito dalla legge.

MAZZARRINO, *Relatore*. Il numero chiuso credo che appartenga alla definizione di tutti questi organici che, come è noto, si conclude nel 1978. Fino a quella data ci sarà la

situazione ancora anomala. Questo però è accettato da tutti, almeno io personalmente ritengo di doverlo accettare perché serve a colmare e a risanare la situazione di fatto nella quale alcuni si trovano in questo periodo. Se abolissimo questa ipotesi ci troveremmo di fronte ad una serie di casi particolari che indurrebbero noi stessi a formulare altri ordini del giorno e altre proposte di legge che dovrebbero sanare questa situazione.

Mi dichiaro, quindi, contrario all'emendamento che mi sembra non migliori la situazione, ma anzi la danneggia.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido le osservazioni del relatore e vorrei sottoporre all'attenzione dei proponenti la situazione del tutto unica per questo settore delle forze armate, con la quale non abbiamo previsto l'esodo per i motivi cui ha fatto cenno nella discussione in sede referente il ministro e anche per l'obiettivo difficoltà di intervenire, con un provvedimento simile a quello preso per il personale civile, anche in favore del personale militare. Non avendo previsto l'esodo, con tutti quei vantaggi che esso ha dato per il personale civile, alcune eccedenze bisogna considerarle in questo periodo transitorio per poter giungere, poi, nel 1978 ad aver definitivamente chiuso questo problema che diversamente non potremmo risolvere.

Esprimo, quindi, parere contrario sullo emendamento pregando i colleghi di voler considerare questo aspetto particolare del provvedimento al nostro esame che si discosta su questo piano da quello previsto per la dirigenza civile.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista insiste per la votazione del nostro emendamento.

Vorrei far osservare ai colleghi della Commissione, al relatore e al Governo che l'articolo 2 stabilisce la possibilità di promuovere personale, a norma dell'articolo 48 della legge di avanzamento ed altri articoli di leggi successive, anche nel caso in cui nei corrispondenti gradi vi siano eccedenze di personale o soprannumero e questa disposizione così come è formulata non riguarda soltanto il periodo transitorio fino al 1978, ma riguarda la gestione del personale militare di questi gradi indipendentemente da questa scadenza. Se, inoltre, il numero chiuso è destinato al riassorbimento di tutte le attuali eccedenze appunto per regolarizzare la situazione abnorme, di cui anche il ministro ha parlato, non avrebbe senso che nel disporre il numero

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

chiuso si precostituì con l'articolo 2 una norma che dà la possibilità al Governo di ricreare queste eccedenze che si vogliono eliminare. Quindi, questo articolo 2 non dovrebbe esistere neanche rispetto alla scadenza del 1978: questa facoltà, pertanto, di sicuro non potrà essere operante dopo il 1978, poiché il Governo ha assunto come limite invalicabile per la validità del provvedimento tale data.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Confermo questo aspetto del disegno di legge.

D'ALESSIO. Se, quindi, il Governo ci dà questa conferma, come conseguenza logica le collocazioni in soprannumero, in forza dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non possono superare il numero chiuso: in altri termini, le conseguenti vacanze non debbono eccedere il numero chiuso stabilito dalla legge. Sul piano teorico, l'amministrazione della difesa, nonostante parere diverso del Governo e nonostante la dichiarazione che il Governo ha fatto in questa sede, può superare questo numero mediante l'applicazione dell'articolo...

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per tranquillizzare la Commissione desidero far rilevare che l'articolo 7 del disegno di legge definisce in termini precisi il problema, che l'articolo 2, invece, affronta esclusivamente per quanto riguarda il periodo transitorio.

D'ALESSIO. Ringrazio il rappresentante del Governo per questa precisazione, ma a mio giudizio il suo intervento conferma le mie riserve: e, cioè, il Governo intende applicare l'articolo 48 della legge di avanzamento per creare delle eccedenze al numero chiuso, tant'è vero che l'ipotesi che queste eccedenze possano essere risolte mediante la collocazione in aspettativa vuol dire — al di là del significato strettamente letterale del termine — che dal 1978 in avanti avremo 3.196 generali e colonnelli rispondenti al numero chiuso ed un altro numero « X » di generali e colonnelli in aspettativa retribuiti con i quattro quinti dello stipendio e della indennità di funzione: ci sembra peraltro abbastanza assurdo che ciò si verifichi in quanto costoro, essendo in aspettativa, non svolgono e non possono svolgere alcuna funzione. Riteniamo pertanto che questa situazione abnorme debba essere risolta e non

debba essere ricreata dopo il 1978 mediante l'applicazione di questo articolo il cui disposto dovrebbe essere rapportato al numero chiuso che oggi fissiamo. Per queste ragioni manteniamo il nostro emendamento.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il provvedimento in esame non modifica la legge di avanzamento e quindi le preoccupazioni dell'onorevole D'Alessio hanno un certo fondamento. Tuttavia il Governo ha dato ripetutamente assicurazione che tenterà, entro il 1978, di approvare la nuova legge di avanzamento, per cui in quella sede queste eccedenze potranno essere assorbite proprio perché non si verificheranno quelle di secondo tipo di cui il collega parlava.

DE MEO. Desidero dichiarare che sono contrario all'emendamento presentato dai colleghi comunisti, anche perché ritengo opportuno accettare l'invito del rappresentante del Governo ad approvare la legge nel testo inviato dal Senato. Però, la proposta di modifica avanzata può far effettivamente nascere una preoccupazione: che cioè il riferimento all'articolo 48 lasci inalterata la situazione per l'avvenire. Voterò, comunque, contro questo emendamento pregando però il rappresentante del Governo di tener presenti gli impegni che ci derivano dalla appartenenza alla NATO: io rispetto gli impegni internazionali del nostro Paese, ma indubbiamente dobbiamo cercare di attribuire al provvedimento un carattere di serietà.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non si avranno più promozioni in soprannumero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Angelini ed altri all'articolo 2, sul quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo quindi in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come segue:

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

GRADO	Esercito	Marina	Aero-nautica	Guardia di Finanza	Corpo delle Guardie di PS	Corpo degli Agenti di custodia	Totali
Generale di Corpo d'Armata . . . . .	31	16	14	—	—	—	61
Generale di Divisione . . . . .	77	37	30	5	2	—	151
Generale di Brigata . . . . .	213	51	61	23	17	—	365
Colonnello . . . . .	1.379	508	558	88	85	1	2.619
<b>Totali . . . . .</b>	<b>1.700</b>	<b>612</b>	<b>663</b>	<b>116</b>	<b>104</b>	<b>1</b>	<b>3.196</b>

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna forza armata e corpo di polizia.

Gli onorevoli D'Alessio, Boldrini, Nahoum, Angelini, Bisignani, Cerri, D'Auria, Lizzero, Mignani, Pellizzari, Tesi e Venegoni hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole « dei generali e dei colonnelli in servizio permanente » con le parole « dei posti dirigenziali »;*

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente: « Entro il 31 ottobre di ogni anno il Governo trasmetterà alle Camere la relazione contenente la ricognizione e quindi l'elenco dettagliato al completo di tutti i posti dirigenziali esistenti a quella data e formati durante i precedenti 12 mesi in corrispondenza del numero chiuso di cui al comma precedente. In questa relazione sarà indicato, distinto per ruoli di forze armate e di corpi di polizia e per quadri il numero dei dirigenti che si trovino collocati nelle posizioni di soprannumero e a disposizione »;*

*Sostituire il secondo comma con il seguente: « Alla ripartizione nei ruoli di ciascuna forza armata e dei corpi di polizia dei contingenti stabiliti dal primo comma, si provvederà con successiva legge »;*

*Al secondo comma, dopo le parole « saranno ripartiti » aggiungere le altre « sentite le Commissioni di difesa del Senato e della Camera ».*

ANGELINI. Il primo emendamento tende a far sì che la legge del numero chiuso stabilisca il numero dei generali e dei colonnelli in base ai posti dirigenziali effettivamente esistenti nelle forze armate e non si limiti ad una sanatoria dei posti esistenti in questi ruoli.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, desidero svolgere alcune brevissime osservazioni. Noi abbiamo una legge di avanzamento che stabilisce un determinato organico delle tre forze armate; poi, esiste il provvedimento del numero chiuso che stabilisce invece un numero di posti maggiore. Tenendo fede alla prima, ci troveremo di fronte a questa situazione: saranno cioè effettuate le promozioni previste dalla legge di avanzamento del 1955 e quindi ciò darà facoltà allo stato maggiore di agire nei corpi delle forze armate secondo necessità e valutazioni proprie. Con l'articolo 3, si dà mandato al Presidente della Repubblica di ripartire, su proposta dei ministeri competenti, i contingenti stabiliti dal primo comma nei ruoli di ciascuna forza armata e corpo di polizia. Riteniamo quindi che non possa essere tolta la prerogativa al Parlamento di verificare il metodo delle promozioni nelle forze armate. È questo il senso dei nostri emendamenti.

CAIATI. Ho l'impressione che questo trattamento lo vogliamo riservare solo ai militari in quanto non lo abbiamo previsto per la carriera civile. Direi, tra l'altro, che, senza con questo togliere alcuna prerogativa alla Commissione cui mi sento onorato di appartenere, entreremmo in un dettaglio di competenze e di specificazioni di certe posizioni che mi pare debba essere un fatto di ordine

regolamentare e non legislativo, che deve rientrare nelle competenze dell'esecutivo attraverso decreti del Presidente della Repubblica. Quando abbiamo discusso degli organici e della dirigenza abbiamo messo in una certa posizione i civili con tutte le conseguenze che abbiamo veduto. Qui vi è la determinazione del numero chiuso, una tabella ben precisa con definizione di grado, posizione e sviluppi di carriera. Questo dovrebbe anche servire a darci una certa tranquillità. Se poi vogliamo arrivare a discutere singole posizioni dirigenziali per determinare se rispondano o no a certi compiti, andremo ad invadere un campo che esula dalle funzioni della nostra Commissione: invaderemo il campo dell'esecutivo. Si tratta, inoltre di un articolo alla cui validità crediamo, e cioè che il numero chiuso ci sia e che sia rispettato.

Per queste ragioni, il gruppo della democrazia cristiana voterà contro gli emendamenti.

**MAZZARRINO, Relatore.** Sono contrario al primo emendamento, riguardante i posti dirigenziali, che non mi pare abbia tutto il valore, che l'onorevole Angelini gli attribuisce. Se crediamo a queste dichiarazioni del Governo che il numero chiuso è stato stabilito e sarà rispettato, allora non abbiamo bisogno di scendere in dettagli.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, condivido le dichiarazioni dell'onorevole Caiati e mi rifaccio anche a quelle di carattere generale: siamo costretti a respingere tutti gli emendamenti per i motivi già detti. Sono, quindi, contrario all'emendamento, ma riconoscendo l'esigenza che il Parlamento sia portato a conoscenza in modo dettagliato di queste questioni, credo che con un ordine del giorno sottolineeremo la positività di impostazione che il Governo ha già reso in questa Commissione nel corso dell'altra riunione in sede referente.

Sono contrario al terzo emendamento sempre per motivi di carattere generale e anche in questo caso penso si potrebbe presentare un ordine del giorno, anche perché si stanno già preparando alcune proposte per quanto riguarda le forze di polizia.

Per quanto riguarda il quarto emendamento, credo che sia nelle funzioni del Governo fare questa ripartizione. Sono quindi, contrario.

**LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Credo che dobbiamo cercare per quanto possibile di tener distinti i due aspetti,

quello dirigenziale e quello ordinativo. Se continueremo a cercare di fare con questo provvedimento le nuove leggi di ordinamento è chiaro che ci troveremo in difficoltà e rinvieremo l'adozione della legge sulla dirigenza e creeremo ostacoli anche alla nuova legge sull'ordinamento, che dovrà essere il risultato di tutta una impostazione di ristrutturazione delle Forze armate. Ora, io so che più volte il Governo si è impegnato in questo senso: so anche che queste mie parole potrebbero dar luogo a motivi di scetticismo tra i commissari: però, poiché si sta procedendo in questa direzione, e poiché io credo nel lavoro che stiamo svolgendo, invito la Commissione (o quanto meno la maggioranza) a dare ancora una volta il suo consenso all'opera del Governo.

Per questi motivi, condividendo sostanzialmente quanto esposto dal relatore, io respingo i vari emendamenti e, in particolare, invito i proponenti a trasformare il secondo in un ordine del giorno affinché il Governo possa impegnarsi ad agire nel senso ivi indicato. Mi sembra inoltre, per quanto riguarda il terzo emendamento, che una analoga questione sia stata prospettata in seno alla I Commissione affari costituzionali, questione che pone in contrasto lo spirito dell'articolo 97 della Costituzione con il secondo comma dell'articolo 3. A mio avviso, il rispetto della Costituzione da parte del suddetto articolo è pieno perché noi fissiamo attraverso la legge il numero di carattere generale. Quando invece ci addentriamo nella definizione dei vari corpi sorgono due problemi: il primo è già stato esposto dal relatore; il secondo, invece, concerne le difficoltà che sorgerebbero se, per legge, dovessimo determinare quelli: non potremmo applicare più la legge sulla dirigenza, perché dovremmo rinviare l'attuazione di questa ad un'altra legge che dovremmo discutere: e non credo che ciò rientri nelle intenzioni di alcuna parte politica. Per questi motivi vorrei pregare i colleghi di ritirare gli emendamenti, impegnandomi ad accettare un ordine del giorno per quanto riguarda il contenuto della seconda proposta di modifica.

**PRESIDENTE.** Desidero fare alcune osservazioni di carattere procedurale in modo da non precludere alcuna futura iniziativa legislativa di cui fossero portatori i parlamentari ed i gruppi. Innanzitutto, cioè, desidero far notare, in seguito alle assicurazioni ricevute dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'opportunità di trasfor-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

mare il primo emendamento in ordine del giorno in quanto, se esso fosse respinto, non potrebbe più essere ripresentato per un periodo di sei mesi.

Raccomando, inoltre, ai colleghi del gruppo comunista di non insistere neanche sull'ultimo emendamento, quello relativo alla audizione delle Commissioni difesa della Camera e del Senato in merito alla ripartizione dei contingenti. Ciò, a mio avviso, significherebbe istituzionalizzare una prassi che è in contraddizione con il sistema legislativo vigente in quanto le disposizioni legislative, una volta emanate, vengono poi recepite in sede amministrativa dal Governo e dal Ministero. Rinnovo, quindi, la mia preghiera ai proponenti degli emendamenti, anche al fine di non precludere, in questo campo, istanze che possono sempre rimanere aperte a visioni più avanzate.

D'ALESSIO. Ringrazio il Presidente per i chiarimenti che ci ha fornito. Accettiamo di trasformare il secondo emendamento in ordine del giorno in relazione alle dichiarazioni del rappresentante del Governo e del relatore ed accogliamo altresì l'invito a non insistere sul quarto emendamento. Se il Presidente mi consente, desidero motivare brevemente il nostro atteggiamento sul tema in discussione.

Noi partiamo dal presupposto che il numero chiuso non corrisponderà al numero dei posti dirigenziali da affidare ai generali ed ai colonnelli: cioè noi accettiamo un'ipotesi in rapporto a questo articolo che prevede l'esigenza di un certo numero di posti dirigenziali e la fissazione di un numero chiuso superiore a questo. Tale meccanismo rimarrà operante non fino al 1978, ma in maniera permanente come si deduce dalla lettura del disposto dell'articolo. Cioè, per il futuro, senza alcun limite temporale — salvo quello di una legge che innovi in materia — avremo un certo numero di posti dirigenziali ed un certo numero di eccedenze che, essendo ricomprese nel numero chiuso, saranno legittimate. La questione cui si è accennato in precedenza, a proposito dell'articolo 2, non riguardava le eccedenze comprese nel numero chiuso, (quelle attuali rientrando nel numero chiuso, non saranno più tali dal punto di vista della definizione), bensì quelle che si verificheranno oltre tale limite: è sulla base di queste riflessioni che noi abbiamo proposto i nostri emendamenti. A noi sembra che, a prescindere da ciò che accadrà dopo il 1978 in merito alle eccedenze al numero chiuso,

il Parlamento dovrebbe conservare la facoltà di prendere conoscenza, anche in forma automatica, del modo in cui il Governo intenda regolarsi quando, utilizzando o operando sul numero chiuso, collocherà del personale senza fare riferimento a posti dirigenziali.

L'obiezione sollevata dal collega Caiati in merito agli emendamenti da noi presentati, richiamandoci a quanto è stato disposto per la dirigenza civile, non mi sembra del tutto pertinente perché il decreto delegato che abbiamo criticato, emanato per altre ragioni dal Governo di centro-destra su delega del Parlamento, pur avendo molti difetti, sotto questo aspetto rispondeva alle esigenze che noi sosteniamo, in quanto indicava il numero dei dirigenti ed il numero dei posti dirigenziali. In pratica, poi, per cattiva amministrazione o per altri motivi, questa rispondenza potrà non aver luogo, ma, in ogni caso, il Parlamento è posto di fronte ad un documento certo ed è quindi in grado di fare dei confronti e di esercitare la funzione di controllo che gli compete. Invece, in questo caso, noi fissiamo un numero chiuso senza vincolare il Governo ad assicurarne la corrispondenza al numero dei posti dirigenziali.

Per quanto concerne, poi, la seconda parte di questo articolo, vorrei far presente all'onorevole Lattanzio che noi non ci troviamo di fronte ad una semplice distribuzione aritmetica di generali e di colonnelli, ma alla facoltà che il Parlamento conferirebbe al Governo, tramite l'approvazione di questo comma, di attuare il riordinamento delle forze armate, senza però avere alcuna possibilità di esercitare funzioni di controllo. Poiché se stiamo alla lettera di questa disposizione, il Governo potrà istituire due posti di tenente colonnello al vertice di ogni servizio delle forze armate e in questo modo non farà solo una ripartizione di posti ma una innovazione nell'ordinamento e io dico che la Costituzione attribuisce solo al Parlamento la possibilità di legiferare in questa materia.

Aderiamo comunque al suggerimento del Presidente, per non precludere la possibilità del Parlamento di conoscere quello che il Governo vorrà fare, e ritiriamo il quarto emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole D'Alessio, insiste nel suo emendamento sostitutivo al primo comma, contrari relatore e Governo!

D'ALESSIO. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E respinto).



VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

Onorevole D'Alessio, insiste nel suo emendamento sostitutivo al secondo comma, contrari relatore e Governo?

D'ALESSIO. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.  
(È approvato).

Poiché agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

Qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, n. 1, annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni e integrazioni, non si raggiunga il numero massimo stabilito dall'articolo 3 della presente legge, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

(È approvato).

#### ART. 5.

Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonché i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6.

L'avanzamento si effettua a scelta.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello.

(È approvato).

#### ART. 6.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre

volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, sono collocati nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.

(È approvato).

#### ART. 7.

Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa, competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al pri-

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

mo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concessi, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso

nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.

La maggiore spesa derivante all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero del tesoro.

(E approvato).

## ART. 8.

Agli ufficiali generali e ai colonnelli sono attribuiti gli stipendi e le indennità di cui alla seguente tabella a decorrere dalle date ivi indicate:

GRADO	STIPENDI (1)		
	dal 1°-1-1971	dal 1°-7-1972	dal 1°-12-1972
Generale di Corpo d'Armata . . . . .	6.328.350	11.167.000	12.540.000
Generale di Divisione . . . . .	5.726.500	9.251.000	10.200.000
Generale di Brigata (2) . . . . .	4.743.000	5.648.000	5.770.000
Colonnello dopo 2 anni (3) . . . . .	3.860.000	4.806.500	4.880.400
Colonnello (3) . . . . .	3.860.000	4.410.000	4.410.000

(1) Per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura:

a) ex parametro 850 - lire 6.559.875 dal 1° gennaio 1971, lire 13.898.000 dal 1° luglio 1972, lire 15.810.000 dal 1° dicembre 1972;

b) ex parametro 825 - lire 6.366.937 dal 1° gennaio 1971, lire 12.421.000 dal 1° luglio 1972, lire 14.010.000 dal 1° dicembre 1972.

(2) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 2.220.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.

(3) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

(E approvato).

## ART. 9.

L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata e per i colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione.

(E approvato).

## ART. 10.

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 8 sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13ª mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare.

Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della pensione ordinaria e de-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

gli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo articolo 14.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennità di funzione di cui all'articolo 8 della presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale statale.

Salvo quanto stabilito dai successivi terzo e quarto comma, restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 365, e 23 dicembre 1970, n. 1054, nonché le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero.

Ai generali di divisione e di corpo d'armata, agli ammiragli di divisione e di squadra ed ai generali di divisione aerea e di squadra aerea, le indennità previste dalla citata legge 27 maggio 1970, n. 365, competono soltanto per i periodi in cui sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi. È fatta eccezione per i generali di divisione aerea e di squadra aerea ai quali, anche se non si trovino nella predetta posizione, competono tali indennità, ma commisurate a quelle iniziali previste per gli ufficiali con meno di dieci anni di effettivo servizio aeronavigante, fermo restando che ai fini di pensione si calcola, con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, la misura prevista per il grado rivestito, computandosi per metà il periodo di effettivo servizio aeronavigante nei gradi predetti con percezione dell'indennità nella misura iniziale.

Ai colonnelli e ai generali di brigata l'indennità di impiego operativo prevista dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Tesoro.

Le indennità, i proventi e i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione

all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972 saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione della presente legge. Degli avvenuti versamenti sarà data di volta in volta comunicazione all'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dichiara di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

Gli onorevoli Angelini, D'Alessio, Boldrini, Nahoum, Bisignani, Cerri, D'Auria, Lizzero, Mignani, Pellizzari, Tesi e Venegoni hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma aggiungere le parole:* « L'indennità di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è attribuita ai generali e colonnelli preposti al comando effettivo e diretto di reparti operativi ».

*Sopprimere il terzo comma.*

*Sopprimere il quarto comma.*

ANGELINI. Gli emendamenti presentati tengono conto di quanto è stato detto dall'onorevole D'Alessio nella discussione in sede referente.

MAZZARRINO, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti presentati per quelle considerazioni già espresse in sede di discussione generale, a proposito delle varie indennità.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con quanto ha detto il relatore. Vorrei solo aggiungere che per quanto riguarda la dirigenza civile sono rimaste in piedi alcune indennità che si applicano anche ai gradi massimi che ovviamente non sono tenuti a svolgere alcuna mansione di natura particolare. Quindi anche per questa analogia esistente con la legge per la dirigenza civile, esprimo parere contrario sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

ANGELINI. Sì, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Angelini, al secondo comma di cui in precedenza ho dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 11, di cui il deputato Angelini ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Angelini ed altri è pertanto precluso. Risulta anche precluso l'altro emendamento Angelini ed altri al quarto comma.

Pongo quindi in votazione l'articolo 11 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio di idoneità, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti stipendi:

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio dal 1°-12-1972
615	—	4.520.250
560	2	4.116.000
530	3	3.895.500
500	3	3.675.000

Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità o perché deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615, in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Gli onorevoli D'Alessio, Boldrini, Nahoum, Angelini, Bisignani, Gerri, D'Auria, Lizzero, Mignani, Pellizzari, Tesi e Venegoni hanno presentato i seguenti emendamenti:

*al terzo rigo, secondo comma, dopo la parola: « che » aggiungere la parola: « comunque »;*

*al secondo comma, dopo le parole: « parametro 615, sopprimere le parole: « in sostituzione della promozione prevista dalla legge 26 luglio 1971, n. 536 ».*

D'ALESSIO. Abbiamo preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo rese durante la replica in sede referente, però vorremmo definire il carattere interpretativo della legge con maggiore precisione, allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio che eventualmente potesse ancora sussistere in merito all'applicazione dell'articolo 12, ed a tal fine abbiamo presentato i due emendamenti testé letti dal presidente. In particolare, chiediamo la soppressione del riferimento alla legge 22 luglio 1971, n. 536 poiché questa dichiara esplicitamente che potranno avere la promozione tutti i tenenti colonnelli che sono stati valutati: tale richiamo quindi, a nostro giudizio, potrebbe dar luogo ad equivoci nell'applicazione della legge.

MAZZARRINO, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti presentati dai colleghi del gruppo comunista. Per quanto riguarda il primo vorrei chiedere: aggiungere la parola « comunque », significa che le disposizioni dell'articolo dovranno essere applicate, ad esempio, ai tenenti colonnelli che siano sospesi dal servizio per motivi disciplinari? Cioè dovremmo prendere in considerazione anche i casi che esulano dalla normalità?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti e condivido le osservazioni del relatore. Ritengo inoltre che i proponenti possano ritirare il primo emendamento poiché confermo quanto è già stato detto in sede di discussione generale: d'altra parte, io non posso accettarlo perché, introducendo la parola « comunque » noi dovremmo promuovere o assegnare un coefficiente anche a coloro che potrebbero essere dichiarati non idonei, indipendentemente da provvedimenti disciplinari. Non credo perciò che sia questo lo spirito informatore della proposta di modifica avanzata dal gruppo comunista. Per quanto riguarda infine il secondo emendamento,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

ritengo che esso sia superfluo, in quanto il riferimento alla legge 22 luglio 1971, n. 536, specifica semplicemente che il beneficio previsto dalla norma non è cumulabile con quello contemplato dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

D'ALESSIO. Noi desidereremmo avere un chiarimento da parte del Governo: se questo ci verrà fornito, non insisteremo sulla votazione degli emendamenti. Nella seduta in sede referente il ministro della difesa ha detto in modo esplicito — ed anche in qualche modo polemico nei nostri riguardi — che la preoccupazione secondo cui i tenenti colonnelli non potessero conseguire il parametro 615 non aveva fondamento perché — egli disse — in ogni caso questi militari conseguiranno tale parametro, indipendentemente dalla valutazione, solo prima della loro collocazione a riposo. Noi quindi abbiamo preso atto di questa dichiarazione che chiariva alcune perplessità, anche legittime, che erano sorte in ordine all'applicazione dell'articolo 12. Rileggendo però questo testo, abbiamo notato — ed ecco perché il pensiero del Governo dovrebbe essere ulteriormente chiarito — che alla dizione a cui il ministro aveva fatto riferimento seguiva la formula « in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 ». Ora, la promozione prevista da questa norma presuppone la valutazione. Interpretando forse in maniera capziosa il disposto dell'articolo, si può ritenere che ciò che si concede con la prima parte di questo comma venga messo in discussione con quella ulteriore limitazione. Il Governo ha dichiarato però che questo riferimento ha lo scopo di escludere che alla attribuzione del parametro 615, indipendentemente dalla valutazione — se questa sarà effettuata o meno — non può cumularsi il beneficio previsto dalla legge sopra ricordata: se così stanno le cose — e noi riteniamo che il Governo abbia dato una precisazione che ha il suo significato — noi ritiriamo gli emendamenti per non pregiudicare una diversa interpretazione della norma in esame.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio i colleghi che a mio avviso hanno interpretato esattamente il pensiero del Governo e il significato dalla norma in esame.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 13.

Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 14.

Con effetto dal 1° dicembre 1972, la pensione ordinaria, l'indennità di buonuscita ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidate sulla base del trattamento economico previsto dalla presente legge.

Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972, sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definitivo previsto dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972.

VAGHI. Vorrei sapere se le indennità di buonuscita di cui parla il primo, ma non il secondo comma dell'articolo 14, sono comprese nella liquidazione.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quelle pensionabili saranno certamente liquidate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

Poiché all'articolo 15 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 15.

Le eventuali eccedenze esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei gradi di generale e di colonnello rispetto al numero massimo stabilito dall'articolo 3 della legge stessa sono assorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante le vacanze risultanti da qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Qualora alla predetta data del 31 dicembre 1978 non siano state assorbite tutte le eccedenze di cui sopra, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della presente legge.

Agli ufficiali che siano in eccedenza fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 16.

Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o siano compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per le promozioni nel servizio permanente effettivo almeno:

per la prima volta, se colonnelli o tenenti colonnelli;

per la terza volta, se generali, si applicano le norme precedentemente in vigore sia ai fini della promozione nella posizione di a disposizione che della cessazione dal servizio permanente per età.

L'onorevole Bologna ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

« Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o che siano valutati almeno una volta nel servizio permanente effettivo ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in ruolo, si applicano le norme precedentemente in vigore sia ai fini della posizione di a di-

sposizione che della cessazione dal servizio permanente effettivo per raggiunti limiti di età ».

BOLOGNA. Ho presentato questo emendamento per eliminare le discriminazioni e le ingiustizie, di cui ho parlato anche poco fa.

DE MEO. Per evitare un emendamento ho preparato un ordine del giorno che chiarisce che le « aliquote di ruolo da valutare » (che vengono stabilite annualmente dal ministro e hanno validità fino al 31 dicembre) devono intendersi come « le aliquote di ruolo da determinare e da valutare » nell'anno di entrata in vigore della legge, e questo per evitare dubbi interpretativi per quanto concerne l'articolo 16 e anche sulla base delle considerazioni espresse in sede di discussione al Senato.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con questa interpretazione.

MAZZARRINO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dallo onorevole Bologna che è contro l'orientamento generale.

Sono, invece, favorevole all'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole de Meo, anche perché le dichiarazioni del Governo danno l'esatta interpretazione dell'articolo.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prego l'onorevole Bologna di ritirare l'emendamento anche perché riguarda nuovi oneri. Non sono contrario per motivi di principio, ma il disegno di legge è frutto di un accordo sostanzialmente di natura sindacale e il Parlamento potrà modificare con successive disposizioni questa parte.

BOLOGNA. Ritiro l'emendamento. Ma se è vero che il disegno di legge è frutto di un accordo sindacale, devo dire che tutte le componenti non sono state ugualmente sentite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 17.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a

disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di età del grado conseguito nella posizione di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di età, con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennità di funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

VAGHI. Vorrei pregare la presidenza di rimettere in discussione la mia proposta di legge n. 344.

PRESIDENTE. Esamineremo a suo tempo l'opportunità di inserirla nell'ordine del giorno.

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Poiché agli articoli 18 e 19 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 18.

Nei confronti dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali in servizio permanente effettivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti in quadro di avanzamento o siano stati valutati una o più volte, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, i quali non possono rispettivamente conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

(È approvato).

#### ART. 19.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 24.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, quanto a lire 21.200 milioni, mediante riduzione dello stanziamento concernente ulteriore apporto alla Cassa per il Mezzogiorno, di cui al capitolo n. 5157 del suindicato stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

In corrispondenza della riduzione di lire 21.200 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento, autorizzato per l'anno finanziario 1973 a favore della detta Cassa per il mezzogiorno con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 54.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

VAGHI. Prima di passare agli ordini del giorno vorrei avere l'assicurazione da parte del Governo che anche i commissari di leva godono dei benefici previsti da questa legge.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Confermo quanto ho già detto al Senato sui commissari di leva.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Boldrini, Nahoum, D'Alessio, Angelini, Bisignani, Cerri, D'Auria, Lizzero, Mignani, Pellizzari, Tesi e Venegoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

discutendo il disegno di legge n. 2483 sulle retribuzioni degli alti gradi militari;

avendo rilevato la necessità di introdurre alcuni miglioramenti intesi ad accogliere diffuse aspettative e a superare le incongruenze ancora presenti nell'attuale legislazione,

invita il Governo

a presentare entro breve termine le conclusioni degli studi effettuati in merito alla riforma dell'ordinamento delle forze armate e all'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali in modo da rendere possibile al Parlamento una rapida discussione della materia per l'adozione dei necessari provvedimenti. (0/2483/1/7).

Gli onorevoli D'Alessio, Boldrini, Nahoum, Lizzero, Venegoni, Mignani, Tesi, Pellizzari, D'Auria, Angelini, Cerri e Bisignani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge n. 2483 relativo all'estensione della disciplina e del trattamento economico della dirigenza civile agli alti gradi militari;

tenuto conto delle attribuzioni e delle funzioni assegnate in particolare ai tenenti colonnelli dei carabinieri, della pubblica sicurezza, della guardia di finanza e della lentezza delle diverse carriere che rende per molti di essi precario il raggiungimento dei parametri di stipendio fissati nell'articolo 12 della legge in esame,

invita il Governo

a prendere le misure opportune per eliminare queste sperequazioni assicurando in particolare per tutti l'applicazione non discriminata della citata disposizione.

(0/2483/3/7).

BOLDRINI. Il testo è molto chiaro, per cui svolgerò solo alcune brevi osservazioni. Innanzitutto, vorrei far presente a me stesso

ed ai colleghi che i problemi della politica militare italiana concernenti il riordinamento delle strutture e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali sono all'ordine del giorno da molti anni e non dobbiamo dimenticare che, proprio perché questi due nodi ancora non sono stati sciolti, da molte parti all'interno ed all'esterno delle forze armate sono state mosse al Parlamento accuse di incapacità, insensibilità ed impreparazione. Dobbiamo, pertanto, tener presente questi rilievi perché essi mettono in discussione anche la nostra funzione di parlamentari della VII Commissione permanente della Camera e della IV Commissione del Senato. Debbo anche dire che a causa della mancata soluzione di questi due problemi, in seno agli ambienti militari è sorto e si è diffuso uno stato d'animo di malcontento che si esprime in diversi modi. Non voglio farne un'analisi in questa sede, ma ribadisco, ancora una volta, che ci troviamo di fronte a due nodi che testimoniano la disfunzione delle forze armate rispetto a quella che è la situazione generale, civile, morale e sociale del nostro paese. Tale stato di fatto, peraltro, è messo in maggiore rilievo anche dal fatto che altri parlamenti europei, e in particolare i parlamenti di stati collegati al Patto atlantico, hanno affrontato e risolto questi problemi. Mi pare infine di aver compreso che nell'ambito dei quadri dirigenziali delle forze armate stia prendendo corpo un orientamento di ristrutturazione, che però a nostro avviso non può prescindere da un serio esame dei problemi del riordinamento e dell'avanzamento. Noi pensiamo quindi di dover entrare nel merito della questione ed a tal fine abbiamo sollecitato il Governo — tempo addietro — a riferire alle Commissioni competenti della Camera e del Senato le conclusioni dei gruppi di lavoro costituiti dal Ministero della difesa per prendere in esame tali problemi e prospettarne la soluzione. Noi riteniamo che questi risultati possano esserci molto utili allo scopo di definire un orientamento generale di discussione su una problematica così importante. Ecco quindi per quali motivi abbiamo ritenuto opportuno presentare questi ordini del giorno, non dimenticando per altro che contemporaneamente alle questioni del riordinamento e dell'avanzamento è emersa anche la necessità di rivedere le cariche dello stato maggiore e la funzionalità della scuola di guerra per l'Esercito, con riferimento all'apertura a tutti i quadri militari.

Riteniamo quindi, in conclusione, che su tali problemi la VII Commissione della Ca-



VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

mera debba esprimere un suo voto politico che deve costituire un richiamo al Governo affinché esso provveda ad informarci nel più breve tempo possibile sullo stato dei lavori dei gruppi cui prima ho accennato ed, eventualmente, ad elaborare un disegno di legge con cui investire la nostra Commissione di questo problema.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Durand de La Penne ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2483, già approvato dal Senato della Repubblica, allo scopo di consentire — mercé il mantenimento, per i tenenti colonnelli già valutati, della promozione « alla vigilia », secondo le norme di cui alla legge 22 luglio 1971, n. 536 — che alla maggior parte dei detti ufficiali sia permesso di raggiungere il grado di colonnello almeno all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso;

considerata l'attualità dei fini di giustizia perequativa, soprattutto nei confronti del personale civile di più rapida progressione di carriera, a suo tempo posti a base della citata legge n. 536 del 1971;

tenuto conto, altresì, delle ragioni di ordine morale più che materiale, che si accompagnano alla auspicata conferma di una situazione di diritto recentemente affermata dal Parlamento ed intaccata dalle presenti norme sul 16-*quater*,

invita il Governo

a rivedere, con ogni possibile sollecitudine, la situazione in cui verranno a trovarsi i tenenti colonnelli a seguito dell'approvazione del disegno di legge in esame, e confermare a loro favore la validità dei benefici in atto previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, che verranno soppressi con l'emananda legge.

(0/2483/4/7)

**DURAND DE LA PENNE.** Sono note alla Commissione le ragioni di giustizia perequativa in base a cui la legge 22 luglio 1971, n. 536, era stata approvata da questa Commissione. In sintesi, nella citata occasione, venne riconosciuta l'esigenza di evitare che ufficiali pienamente meritevoli, dopo aver sostato, per circostanze estranee alle loro capacità, un numero eccessivo di anni nei vari gradi, fossero esclusi dall'ultima promozione,

perché giunti ai limiti di età o divenuti permanentemente inabili o deceduti.

Apparendo le ragioni a base della legge n. 563 del 1971 tuttora pienamente valide, non si ritiene giustificata la sua soppressione — quale prevista nel disegno di legge all'esame — quanto meno per i tenenti colonnelli.

Gli ufficiali di tale grado non trovano, infatti, nel disegno di legge all'esame un'adeguata compensazione a fronte della perdita di un diritto solo di recente sancito dal Parlamento. Le nuove disposizioni riguardanti i tenenti colonnelli non consentono, infatti, a tutti gli ufficiali di tale grado, ma solo a parte di essi, di raggiungere alla fine della carriera il grado di colonnello, né il nuovo trattamento economico, inteso a mitigare le negative conseguenze dell'abolizione della legge n. 536 del 1971, è tale da evitare motivi di recriminazioni, soprattutto sul piano morale, venendo meno il conseguimento di un grado già riconosciuto pienamente meritato dalla stessa commissione di avanzamento. Conscio dell'urgenza del provvedimento che si sta discutendo, non ho ritenuto di presentare uno specifico emendamento per ovviare alla delicata e grave situazione appena accennata; auspico, peraltro, che il problema venga sollecitamente e attentamente studiato al fine di ripristinare il giusto trattamento già in vigore. A tale scopo, considerato che il mantenimento della legge n. 536 comporterebbe, in definitiva, con la prevista promozione « alla vigilia » per i tenenti colonnelli, un irrilevante onere aggiuntivo, rimanendo il trattamento economico connesso all'avanzamento al grado superiore pressoché nei limiti di quello già previsto al paragrafo 2 dell'articolo 12 del disegno di legge all'esame, prego il Governo di accogliere l'ordine del giorno di cui il presidente ha dato lettura, che si conclude con l'invito a rivedere, con ogni possibile sollecitudine, la situazione in cui verranno a trovarsi i tenenti colonnelli a seguito dell'approvazione del disegno di legge in esame, e a confermare a loro favore la validità dei benefici in atto previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, che verranno soppressi con l'emananda legge. In conclusione, l'onere finanziario mi sembra minimo mentre l'ordine del giorno fa capo a valori prettamente morali.

Vorrei aggiungere infine la mia ennesima richiesta che il Governo presenti un « libro bianco » sugli scopi della difesa perché non vedo come si possa continuare a migliorare o fare le modifiche dell'ordinamento se non conosciamo gli scopi che le nostre forze ar-

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

mate debbono avere ed i compiti ad esse assegnati. In molti paesi della NATO esiste un « libro bianco » dove sono specificati: numeri, impieghi, perché. Dobbiamo saperlo anche noi, altrimenti non siamo una Commissione difesa, siamo delle persone che si occupano se delle leggi sono fatte più o meno bene. Il Governo, a parte questioni di segretezza militare, deve dirci nel complesso gli scopi delle nostre forze armate, in base a cui poi noi possiamo affrontare i problemi della leva, degli organici, del riordinamento e del riassetto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bologna, Vaghi, Caiati e Lucchesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

premesso che l'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha stabilito l'emanazione, per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato, di disposizioni che, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, estendano la disciplina ed il trattamento economico previsti per il direttore generale ai generali di divisione e gradi corrispondenti ed adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriere ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo;

considerato che, soprattutto per esigenze di bilancio, non è stato ora possibile estendere il trattamento economico dirigenziale ai tenenti colonnelli che, pur svolgono importanti funzioni di carattere dirigenziale, al comando di gruppi, di battaglioni, di navi, ecc.;

tenuto conto che in particolare i tenenti colonnelli delle forze di polizia al comando di gruppi a circoscrizione provinciale, con attribuzioni e funzioni essenzialmente di direzione del servizio in tutta la circoscrizione della provincia, si trovano in una situazione di grave disagio per la sperequazione di trattamento attuata nei loro confronti rispetto a quello riconosciuto ad altri funzionari statali, che, senza disconoscere i meriti, non hanno tutti competenze esercitabili in circoscrizioni provinciali;

tenuto, altresì, conto della lentezza delle carriere, per cui a tenente colonnello si perviene, specie nei corpi di polizia, dopo 22-23 anni di servizio in media, nonché del parametro loro riconosciuto (420) con il decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, superiore a quello di direttore di divisione alla prima classe (387);

considerato che avendo inquadrato i direttori di divisione tra i dirigenti, non può non riconoscersi il trattamento economico dirigenziale anche ai tenenti colonnelli, per evidenti motivi morali, giuridici e sociali, che esigono parità di trattamento nei confronti di tutti i funzionari statali,

invita il Governo

a presentare al più presto un provvedimento legislativo che elimini ogni sperequazione estendendo quanto meno ai tenenti colonnelli di tutte le forze di polizia la disciplina delle funzioni dirigenziali.

(0/2483/6/7)

**VAGHI.** L'ordine del giorno si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Mazzarrino, Caiati, Lettieri, de Meo, Pavone, Vaghi e Lucchesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2483,

considerata la inderogabile necessità di apportare chiarezza nell'ordinamento delle Forze armate e nelle leggi sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali,

invita il Governo

a presentare al più presto i relativi disegni di legge sulla base degli studi compiuti e delle necessità funzionali delle Forze armate.

(0/2483/2/7)

**MAZZARRINO, Relatore.** L'ordine del giorno si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Vaghi e Lucchesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2483,

rilevato che è stata soppressa la promozione il giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, anche per i tenenti colonnelli;

ritenuto che ai tenenti colonnelli non è stato esteso il trattamento economico dirigen-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

ziale che avrebbe potuto giustificare tale onerosa soppressione di un diritto acquisito;

considerato che la promozione il giorno precedente alla cessazione dal servizio — per evidenti motivi giuridici, morali, umani e sociali, che si inquadrano nei principi dello Stato di diritto e nel sistema della sicurezza sociale cui si ispira il nostro ordinamento — era intesa ad evitare che ufficiali pienamente meritevoli, i quali per circostanze estranee alle loro capacità professionali hanno dovuto sostare un numero eccessivo di anni nei vari gradi, fossero esclusi dall'ultima promozione, con conseguenti danni economici e morali, mentre si trovavano quasi alla soglia della promozione stessa;

tenuto presente che il ripristino di tale promozione è diretto a riattribuire un giusto beneficio, da tutti considerato una conquista sociale, nei confronti di una benemerita categoria di ufficiali,

invita in Governo

a voler ripristinare nei confronti dei tenenti colonnelli, con ogni possibile urgenza, i benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, soppressi con il disegno di legge n. 2483.

(0/2483/5/7)

VAGHI. Abbiamo già illustrato questo ordine del giorno in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli de Meo, Savoldi e Pavone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VII Commissione permanente difesa,

nell'approvare il disegno di legge « Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificata dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato », onde evitare ogni dubbio interpretativo per quanto concerne il disposto dell'articolo 16, anche in relazione alle valutazioni espresse nella discussione al Senato, precisa che per « aliquote di ruolo da valutare », debbano intendersi « le aliquote di ruolo da determinare e da valutare » nell'anno di entrata in vigore della legge stessa.

(0/2483/7/7)

Questo ordine del giorno è stato già illustrato.

Gli onorevoli Vaghi e de Meo hanno presentato questo ordine del giorno:

La Commissione difesa,

ascoltate le dichiarazioni del Governo, lo impegna a che siano date precise disposizioni perché i commissari di leva siano considerati aventi diritto al trattamento economico stabilito dalla presente legge per la dirigenza militare.

(0/2483/8/7)

Questo ordine del giorno è stato già illustrato.

Gli onorevoli Mazzarrino, Caiati, Vaghi e Lucchesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione,

invita il Governo

ad emanare apposite norme che portino alla ristrutturazione delle nostre forze armate attraverso la modifica dell'ordinamento e della legge di avanzamento ».

(0/2483/10/7)

VAGHI. Ritiriamo il nostro ordine del giorno in quanto identico all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Boldrini ed altri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rauti e Sacucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

premessi in linea generale:

che il disegno di legge in esame affronta in maniera inadeguata il grave problema della ristrutturazione delle forze armate che viene così ad avere una soluzione non consona né alla necessità di efficienza delle forze armate stesse né alla necessità di un più moderno e giusto ordinamento dei quadri;

che il disegno di legge non può essere considerato che volto a stabilire una situazione transitoria da cui passare poi ad altra meglio elaborata e che esistono già proposte di legge intese ad affrontare con moderni criteri i molti e vasti problemi delle forze armate non ultimo quello dello sviluppo di carriera degli ufficiali;

premessi in linea particolare:

che la legge 18 marzo 1968, n. 249, nel delegare il Governo a provvedere ad una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali, ha

stabilito che dovessero essere emanate entro una certa data, peraltro già da tempo trascorsa. norme di legge per l'estensione ai militari del trattamento economico riconosciuto all'alta dirigenza dello Stato e per la riduzione di talune categorie del personale militare;

che il disegno di legge in esame, a prescindere dalle norme relative al trattamento economico (sulle quali nessuna osservazione si ha da formulare) innova decisamente in merito allo sviluppo di carriera degli ufficiali abrogando benefici che, secondo quanto asserito anche nella relazione allo stesso disegno di legge « hanno costituito un accettabile compenso alle drastiche eliminazioni che il sistema di avanzamento comporta »;

che pur determinando la richiesta riduzione di talune categorie del personale e mantenendo operanti le aliquote numeriche massime stabilite dall'articolo 3 del disegno di legge sarebbe stato possibile, con semplice avvicendamento in tali aliquote, mantenere inalterato il sistema attuale di promozioni « a disposizione »;

che, in particolare, per quanto concerne il normale sviluppo di carriera degli ufficiali, lo schema in esame pone quale grado massimo da conseguire in via normale quello di tenente colonnello;

che, anche se, in un primo tempo la situazione delle aliquote numeriche potrà consentire la promozione di tutti i tenenti colonnelli « a disposizione », non si può prevedere con ragionevole certezza che un tale sistema risulterà inalterato anche in avvenire e che peraltro, il criterio della scelta, istituito con il presente disegno di legge per i tenenti colonnelli « a disposizione » presuppone una insufficienza di posti e la convinzione, da parte della stessa amministrazione, che occorrerà procedere ad una selezione degli aspiranti alla promozione;

che l'aver stabilito il possesso di talune condizioni per l'avanzamento dei tenenti colonnelli « a disposizione » appare una conferma della suesposta convinzione dell'amministrazione e che d'altronde tale norma si palesa iniqua ed anti-giuridica in quanto non tutti gli interessati potranno avere gli incarichi richiesti;

che qualsiasi modifica allo stato ed allo avanzamento degli ufficiali avrebbe dovuto essere esaminata nel quadro più ampio di una ristrutturazione degli organici effettivi e di una rielaborazione dei sistemi oggi vigenti;

che infine l'aver compreso nel disegno di legge in esame il trattamento economico e norme di stato e di avanzamento non stret-

tamente indispensabili e che, in ogni caso, avrebbero potuto essere formulate con minor danno per gli ufficiali, dimostra la preconstituita intenzione di far leva sui benefici economici per attuare modifiche che rispondono a programmi incerti e non adeguatamente valutati.

Considerato tuttavia che ogni ulteriore ritardo nella approvazione del disegno di legge in esame è motivo di grave disagio morale ed economico per la numerosa categoria di ufficiali interessati e che, al ritardo già provocato dal Governo non si può, senza farsi corresponsabili di tale mancanza, aggiungere altro;

fa voti affinché il problema della ristrutturazione delle forze armate venga subito ed energicamente ripreso in esame dal Governo alla luce anche delle proposte di legge n. 2060 del 17 aprile 1973, n. 2049 del 13 aprile 1973, n. 1992 del 6 aprile 1973;

raccomanda che sia predisposto al più presto possibile un disegno di legge che, ferme restando le aliquote numeriche fissate dall'articolo 3, consenta la promozione ad anzianità dei tenenti colonnelli « a disposizione » secondo i criteri attualmente in vigore compresi in essi quelli collocati nella stessa posizione in applicazione dell'articolo 6 del disegno di legge.

(0/2483/9/7)

RAUTI. Al gruppo del MSI-destra nazionale sembra che questo disegno di legge sia volto sostanzialmente a stabilire, per quanto riguarda la parte che attiene alla ristrutturazione degli alti gradi, una situazione transitoria dalla quale bisognerà passare al più presto ad altre situazioni meglio elaborate e studiate. E in questa occasione faccio notare che esistono proposte di legge della mia parte politica intese ad affrontare con modernità e funzionalità di concetti i problemi dello sviluppo di carriera degli ufficiali.

Nonostante i rilievi negativi cui si presta questo disegno di legge, teniamo conto che ogni ulteriore ritardo nella sua votazione sarebbe motivo di disagio morale ed economico per la categoria degli ufficiali e facciamo voti sia perché il problema della ristrutturazione delle forze armate venga ripreso in esame dal Governo al più presto anche alla luce delle nostre proposte di legge ed anche che sia predisposto al più presto un nuovo disegno di legge che, ferme restando le aliquote numeriche fissate dall'articolo 3, consenta la promozione ad anzianità dei tenenti colonnelli « a disposizione », secondo i criteri at-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1973

tualmente in vigore compresi in essi quelli collocati nella stessa posizione in applicazione dell'articolo 6 del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bologna e Armani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa

in relazione al disegno di legge n. 2483, rilevato che, per il meccanismo dell'articolo 16 di detto disegno di legge, si vengono ad operare talune sperequazioni tra ufficiali e sottufficiali (tenenti colonnelli, colonnelli e generali) delle forze armate,

invita il Governo

a proporre o potendo amministrativamente, attuare provvedimenti equitativi nel senso che gli ufficiali i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di « a disposizione » o che sono valutati almeno una volta nel servizio permanente effettivo ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, possano godere della sostanza, delle disposizioni precedentemente in vigore sia ai fini della promozione nella posizione di « a disposizione » che della cessazione dal servizio permanente effettivo per il raggiungimento dei limiti di età ».

(0/2483/11/7)

**BOLOGNA.** Questo ordine del giorno praticamente è già stato illustrato, poiché il contenuto è analogo a quello dell'emendamento all'articolo 16 emendamento che ho ritirato.

**MAZZARRINO, Relatore.** Esprimerò il mio parere sugli ordini del giorno suddividendoli per materia. Essi, sostanzialmente, riguardano tre temi, e cioè: lo stato dei tenenti colonnelli, la situazione dei corpi di polizia e la riforma della legislazione in materia di ordinamento e di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali.

In termini molto generali, dirò che si ha l'impressione, leggendo gli ordini del giorno presentati, che essi in sostanza vogliono riproporre una modifica della legge ponendosi quindi in contrasto contro lo spirito che ha animato il nostro dibattito. In questi documenti, però, sono trattati alcuni punti che potranno poi essere in un secondo tempo valutati e costituiscono, d'altra parte, impegno dei commissari a rivedere alcune situazioni che potrebbero essere danneggiate dall'appro-

vazione del disegno di legge. In linea di massima, pertanto, io esprimo parere favorevole a che il Governo esamini la possibilità di intervenire con apposito provvedimento per sanare gli stati di fatto descritti negli ordini del giorno.

Per quanto riguarda i corpi di polizia, io credo che non possiamo non riconoscere unanimemente che i loro appartenenti abbiano una carriera più lenta di quella dei loro pari grado arruolati in altri corpi delle forze armate stesse, e quindi anche in questo caso un serio riesame della struttura s'impone.

Anche il terzo ed ultimo tema deve essere attentamente preso in considerazione. Credo di poter condividere quanto è stato detto da colleghi di varie parti politiche: in effetti, molte delle conseguenze negative che sono venute in luce durante la discussione sul disegno di legge in merito al settore delle alte dirigenze militari non si sarebbero verificate se una riforma dell'ordinamento fosse stata fatta al momento giusto. Nella struttura delle forze armate ogni disposizione di legge — ancorché sostenuta dalle migliori intenzioni — crea dei guasti perché si immette in un corpo che per le modifiche apportate da leggi e leggi accavallatesi nel tempo ha assunto una forma atipica. Per cui, quando si parlava delle forze armate, si immaginavano figure geometriche molto precise: adesso, invece, ogni figura è talmente modificata da non aver più i contorni esatti che essa dovrebbe invece avere. Credo quindi di poter aggiungere alle considerazioni svolte dai presentatori degli ordini del giorno questa mia osservazione: esaminando il disegno di legge, mi sono convinto che se noi attuassimo la riforma dell'ordinamento e ristrutturassimo il settore dell'avanzamento degli ufficiali forse, automaticamente, elimineremmo tutte le perplessità e le preoccupazioni manifestate dai commissari, perché, di fatto, cancelleremmo tutte le sperequazioni e gli ostacoli che rendono difficile la loro carriera.

**LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Desidero subito ricordare che in questa sede ho avuto più volte l'occasione di confermare l'impegno del Governo a prendere provvedimenti per quanto riguarda l'ordinamento delle forze armate e l'avanzamento degli ufficiali. Però vorrei far notare che di fronte a questo tema tutti i Governi si sono trovati e si troveranno ad affrontare certe difficoltà (peraltro ampiamente comprensibili) dovute al carattere così delicato della materia in esame. Credo comunque di

poter affermare che in questo campo gli attuali capi di stato maggiore stiano per varare un progetto di riforma, per cui ritengo che le richieste dell'onorevole Boldrini potranno essere soddisfatte al più presto. Potremo quindi tra breve conoscere le linee di carattere generale su cui il Ministero della difesa intende muoversi perché, come ripeto, i lavori cui in precedenza è stato accennato sono molto prossimi alla conclusione. Per quanto concerne poi la richiesta di pubblicazione di un libro bianco avanzata dallo onorevole Durand de la Penne, io credo che essa possa essere accolta nella misura in cui alcune questioni di natura pregiudiziale sono state affrontate e risolte.

Sostanzialmente condivido in pieno le preoccupazioni dell'onorevole Boldrini ed accolgo l'ordine del giorno che ha presentato.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno D'Alessio presentato dal gruppo comunista, lo accetto in pieno soprattutto nello spirito delle dichiarazioni già tenute dal ministro, sia per quanto riguarda in modo particolare le forze di polizia, sia per quanto riguarda il problema dei tenenti colonnelli che, come è stato detto, non è un problema di natura economica ma di natura morale. Non posso quindi che confermare il favorevole orientamento del Ministero della difesa e mi auguro che il Governo ne terrà conto.

Accetto l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Durand de la Penne.

Accetto altresì gli ordini del giorno Vaghi e Lucchesi, e Bologna, Vaghi, Caiati e Lucchesi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno de Meo, Savoldi confermo che il Governo consente in pieno con quanto illustrato nell'ordine del giorno stesso.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Vaghi, de Meo, relativo ai commissari di leva, confermo quanto il Governo ha già detto al Senato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Bologna, Armani che che il Governo potrebbe accettarlo solo come raccomandazione di carattere generale perché si allontana molto dallo spirito del disegno di legge.

BOLOGNA. Ritiriamo l'ordine del giorno.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Rauti e Saccucci non posso accettare tutta la prima parte della quale si parla di sperequazione. Condivido in pieno e accetto

come raccomandazione tutta la valutazione relativa al problema dei tenenti colonnelli e delle forze di polizia.

Accetto l'ordine del giorno Mazzarrino ribadendo l'impegno del Governo a presentare il disegno di legge di riordinamento delle Forze armate e sullo stato giuridico degli ufficiali.

CAIATI. Vorrei prendere la parola su due ordini del giorno. Il primo, riguardante l'ordinamento e l'avanzamento delle forze armate, ha a mio avviso una sostanza politica che merita di essere precisata. Parto da questo ordine del giorno per pregare che quel dibattito preannunciato dal ministro si possa fare con una certa ampiezza e il più presto possibile, perché è vero che si sta lavorando alla strutturazione, ma è difficile stabilire quando la nuova strutturazione venga fatta, a quali principi di ordinamento si sia ispirata e quali leggi di avanzamento abbia tenuto presente. Non vorremmo trovarci di fronte ad un disegno di legge senza aver conosciuto prima le linee che hanno spinto verso certi *iter* e certe scelte. Questo deve essere detto pregiudizialmente anche se per la parte dirigenziale ho già detto che ci saremmo fatalmente ingolfati in materia di precisazioni e dettaglio. Mi auguro che su questo punto il ministro e il sottosegretario presente siano d'accordo con la Commissione che non chiede altro che di poter lavorare seriamente su questo tema essenziale, fondamentale e certamente politico.

Il secondo ordine del giorno riguarda le forze di polizia. Tutti sentiamo il disagio per la lungaggine di carriera dei corpi di polizia, e speriamo di poter avviare un discorso costruttivo. Vi è anche la competenza di altre Commissioni, ma per quanto riguarda le forze di polizia la competenza ricade specificatamente nella Commissione difesa, anche se esiste una analogia e un parallelismo di cui ci siamo sempre occupati. Spero che le dichiarazioni del ministro, rese in altra sede, suffraghino lo sforzo compiuto da noi e da tutti coloro che desiderano veder risolto il problema della ristrutturazione delle forze di polizia, comprese tra queste le guardie di finanza.

PAVONE. Dalle considerazioni svolte in sede di discussione sulle linee generali nella precedente seduta e dalle dichiarazioni rese dal ministro si potrebbe dedurre che il provvedimento legislativo che stiamo per votare presenti delle lacune. Però, di fronte al carat-

tere di urgenza che esso riveste (e che anche il ministro ha rilevato) noi voteremo a favore del disegno di legge pur affermando che non è vero che alcune proposte tendessero a modificare sostanzialmente il provvedimento: esse, viceversa, avevano lo scopo di attribuire la dirigenza a coloro che effettivamente hanno funzioni dirigenziali nell'ambito delle forze armate, dell'esercito, delle forze di polizia ed a riconoscere i benefici contemplati dalla proposta di legge Durand de la Penne. A mia avviso, quindi, il disegno di legge sotto questo profilo costituisce un regresso, non un progresso, sulla via della ristrutturazione del settore. Inoltre, era stata anche avanzata la richiesta di approvare l'esodo entro determinati limiti rigidamente regolamentati al fine di evitare preoccupazioni e eventuali possibili sperequazioni all'interno dell'esercito e delle forze di polizia e di fronte agli enti civili e militari dello Stato.

Comunque, ribadisco il voto favorevole al disegno di legge anche in considerazione degli ordini del giorno accettati dal Governo, della possibilità di migliorare con altri provvedimenti il presente disegno di legge e del suo carattere di urgenza.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezioni di una precaria residenza »

*(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2177):*

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato » *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2483):*

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	11

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2483 risultano assorbite le proposte di legge Pavone n. 1610 e n. 2213.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Boldrini, Bologna, Bova, Caiati, Cerri, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lettieri, Lizzero, Lucchesi, Magri, Mazzarrino, Mignani, Nahoum, Negrari, Pellizzari, Rauti, Saccucci, Tesi, Vaghi e Venegoni.

**La seduta termina alle 12,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO